



Sentenza n. 7072/2018 pubbl. il 27/09/2018

RG n. 39643/2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Giovanni Mimmo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **39643** del ruolo generale dell'anno **2016** promossa

DA

██████████ S.P.A., con sede in Roma, via Monte Zebio n. 32, in persona del legale rappresentante il presidente del consiglio di amministrazione ██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in Roma largo Leopoldo Fregoli n. 8, presso lo studio dei procuratori Avv.ti Rosario Salonia e Stefano Taddei

OPPONENTE

CONTRO

INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma via Nizza n. 35, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n. 35 presso l'ufficio legale dell'istituto, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Bruno Pontecorvo

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7423/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10 giugno 2016 l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (di seguito denominato 'INPGI') ha chiesto il pagamento nei confronti della società ██████████ S.p.A. (di seguito denominata ██████████) della somma di € 399.355,00 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni relative ad omissioni accertate a seguito di accertamento ispettivo conclusosi con verbale del 19 maggio 2014.

Secondo l'accertamento ispettivo ██████████ dal maggio 2009 all'aprile 2014 e ██████████ dal 3 gennaio al 22 aprile 2011, pur se formalmente collaboratrici esterne della



società, hanno svolto attività lavorativa subordinata di giornaliste, la prima quale addetta all'ufficio stampa dell'azienda e la seconda per la realizzazione del programma televisivo "Le invasioni barbariche". Ai fini del calcolo dei contributi omessi gli ispettori hanno altresì tenuto conto relativamente alla posizione di [REDACTED] del costo delle spese di alloggio sostenuto dalla società.

E' stato, inoltre, accertato che l'attività lavorativa subordinata con contratti a tempo determinato svolta da [REDACTED] dal gennaio al giugno 2009 e [REDACTED] dal febbraio al giugno 2009, dal settembre al dicembre 2009 e da agosto a dicembre 2010, doveva essere qualificata quale attività giornalistica e come tale assoggettata a contribuzione INPGI.

Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n. 7423/2016 del 20 settembre 2016 ha ingiunto a [REDACTED] il pagamento in favore dell'INPGI della somma richiesta oltre ad € 2.600,00 per spese del procedimento. L'INPGI ha notificato il decreto ingiuntivo a [REDACTED] il 3 ottobre 2016.

1.1. [REDACTED] con ricorso depositato in data 9 novembre 2016 ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.

In particolare, premesso che la società produce esclusivamente programmi di intrattenimento e non anche di informazione, ha affermato di non avere alcuna testata giornalistica, né personale che svolge attività di giornalista; in relazione alla posizione di [REDACTED] ha affermato che con la stessa si è svolto dal 2009 al 2014 un rapporto di consulenza di natura autonoma avente ad oggetto le attività dell'ufficio stampa della società; in tale ambito la lavoratrice era assolutamente autonoma nell'individuare l'attività da svolgere e nell'organizzarsi i tempi e le modalità con cui rendere la prestazione, non era tenuta a rispettare un orario di lavoro, né soggetta a direttive o controllo da parte dei preposti della società; in tale periodo ha lavorato anche per altri soggetti; in relazione alla posizione di [REDACTED] per il periodo dal 3 gennaio al 22 aprile 2011 ha affermato che con la stessa si è svolto un rapporto di consulenza di natura autonoma avente ad oggetto la ricerca e l'elaborazione di contenuti da proporre e inserire all'interno del programma televisivo "Le invasioni barbariche"; in tale ambito la lavoratrice era assolutamente autonoma nell'individuare l'attività da svolgere e nell'organizzarsi i tempi e le modalità con cui rendere la prestazione, non era tenuta a rispettare un orario di lavoro, né soggetta a direttive o controllo da parte dei preposti della società; ha affermato che nel periodo 2009-2010 [REDACTED] e [REDACTED] non hanno svolto attività giornalistica, ma esclusivamente mansioni rispettivamente di segretaria di produzione e di aiuto segretaria di produzione per la realizzazione della trasmissione televisiva "L'era glaciale".

Ha affermato, pertanto, l'infondatezza della pretesa dell'INPGI sia per l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e [REDACTED] e [REDACTED] (quest'ultima limitatamente al periodo gennaio-aprile 2011) sia per il mancato svolgimento da parte di [REDACTED] e [REDACTED] (quest'ultima nel periodo 2009-2010) di attività



lavorativa di carattere giornalistico. Ha contestato il calcolo dei contributi eseguito dall'INPGI e delle sanzioni, non potendo farsi riferimento alla disciplina dell'evasione contributiva.

Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.

1.2. L'INPGI nel costituirsi in giudizio ha rilevato che a seguito di un accertamento ispettivo eseguito nei confronti della società [REDACTED] era emersa la natura subordinata della prestazione lavorativa delle giornaliste [REDACTED] dal maggio 2009 all'aprile 2014 e [REDACTED] dal 3 gennaio al 22 aprile 2011, nonché per la prima, l'omesso computo ai fini della quantificazione dei contributi spettanti, del costo dell'alloggio gravante sul datore di lavoro, e il carattere giornalistico delle prestazioni lavorative rese da [REDACTED] dal febbraio al giugno 2009 e da [REDACTED] dal febbraio al giugno e dal settembre al dicembre 2009 e dall'agosto al dicembre 2010. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

2. Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della natura, se subordinata o autonoma, della prestazione lavorativa delle giornaliste [REDACTED] dal maggio 2009 all'aprile 2014 e [REDACTED] dal 3 gennaio al 22 aprile 2011, nonché dall'accertamento del carattere giornalistico o meno delle prestazioni lavorative rese da [REDACTED] a dal febbraio al giugno 2009 e da [REDACTED] dal febbraio al giugno e dal settembre al dicembre 2009 e dall'agosto al dicembre 2010.

Non è invece contestato il carattere giornalistico delle mansioni svolte da [REDACTED] e [REDACTED] (relativamente però al solo periodo dal 3 gennaio al 22 aprile 2011), nonché la natura subordinata, con contratti di lavoro a tempo determinato relativamente alle prestazioni rese da [REDACTED] e [REDACTED] (con esclusione per quest'ultima del periodo sopra indicato).

Relativamente alla posizione di [REDACTED] non è neppure contestato il pagamento da parte della società [REDACTED] del costo di un alloggio quale fringe benefit, per cui nell'ipotesi in cui si ritenga sussistente l'obbligo contributivo in favore dell'INPGI tale emolumento deve essere computato ai fini del calcolo dei contributi da versare.

Infine, seppure non sia stata formulata una specifica domanda volta a compensare i contributi dovuti e quelli versati, deve rilevarsi la non compensabilità dei contributi versati dalla giornalista [REDACTED] all'INPGI presso la gestione separata in virtù dei rapporti autonomi, in quanto i soggetti obbligati sono diversi; pertanto, qualora si dovesse disconoscere la natura autonoma del rapporto di lavoro i contributi versati dalla lavoratrice dovrebbero essere recuperati dall'interessata e non certo sottratti a quanto dovuto dal datore di lavoro.

Analogamente non potrebbero essere compensati i contributi versati in favore di [REDACTED] e [REDACTED] all'Inps in virtù di prestazioni di lavoro subordinato di natura non giornalistica, con i contributi eventualmente dovuti in favore dell'INPGI qualora si accerti la natura giornalistica delle prestazioni, in quanto riguardano gestioni previdenziali diverse.

3. La parte ricorrente in sede monitoria afferma che l'attività giornalistica di [REDACTED] e [REDACTED] sia stata resa con le modalità tipiche della subordinazione, in difformità rispetto al



contratto di collaborazione autonoma stipulato tra le parti, avendo svolto attività corrispondente alla figura del collaboratore fisso.

I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (cfr. Cass. 23 settembre 2005, n. 18660; 14 luglio 2005, n. 14832; 9 aprile 2004, n. 6983; 18 agosto 2003, n. 12079; 29 novembre 2002, n. 16997; 26 marzo 2002, n. 4338).

In senso opposto, la subordinazione non può essere esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (cfr. Cass. 12 febbraio 2008, n. 3320; 7 settembre 2006, n. 19231; 17 agosto 2004, n. 16038; 20 agosto 2003, n. 12252).

3.1. Si deve rilevare la peculiarità dell'attività giornalistica che si caratterizza per la natura squisitamente intellettuale della professione, per i margini di autonomia e la sua creatività, che portano a ritenere attenuati i parametri della subordinazione come sopra sinteticamente descritti.

Pertanto, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro e della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi



alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8068).

Il vincolo della subordinazione va ravvisato, in particolare, nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni specifiche del datore; viceversa il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedutisi nel tempo - un'unica "fornitura", anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4797).

3.2. Non può ritenersi decisiva la circostanza affermata dalla società opponente secondo la quale le parti hanno stipulato un contratto autonomo nell'interesse reciproco, rispondendo una maggiore elasticità del rapporto anche ad esigenze della lavoratrice.

Tuttavia, nel rapporto di lavoro vige il principio dell'indisponibilità del tipo contrattuale, nel senso che, stante anche le connotazioni pubblicistiche che ne derivano e la pregnante tutela costituzionale, le stesse non potrebbero pattuire un tipo contrattuale difforme dall'effettivo regolamento negoziale.

La giurisprudenza ha così affermato che in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, senza che il *nomen juris* utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente (Cass. 13 aprile 2012, n. 5886; Cass. 28 marzo 2003, n. 4770).

3.3. Occorre, allora, verificare in concreto le modalità della prestazione resa dalle due giornaliste [REDACTED] e [REDACTED]

3.4. Per quanto riguarda la giornalista [REDACTED] il periodo dell'accertamento è limitato al quinquennio 2009-2014.

La teste [REDACTED] responsabile del personale della società opponente, ha dichiarato che "la dottoressa [REDACTED], che conosco da quando ha iniziato a lavorare per la società opponente, si occupava dell'ufficio stampa. In particolare, si occupava della rassegna stampa, di promuovere i nuovi programmi, di realizzare le interviste non solo con gli attori e i conduttori, ma anche con il management della società. La [REDACTED] era assolutamente libera di organizzare il proprio lavoro senza alcun orario, ma stabilendo autonomamente quando incontrare le persone che doveva intervistare e i testi delle interviste medesime; non c'era nessuno che la controllava



o che le impartisse direttive per svolgere la sua attività; ricordo, inoltre, che, nel periodo in questione, la [REDACTED] lavorò anche per la [REDACTED] e per il festival di Sanremo ... L'ufficio stampa era composto da uno staff di tre persone; la dottoressa [REDACTED] pur non avendo la qualifica formale di responsabile dell'ufficio stampa, coordinava le altre due ragazze che vi erano addette, in alcune attività. In particolare, la [REDACTED] suddivideva i compiti tra le varie addette all'ufficio stampa, che, però, svolgevano alcune attività anche autonomamente, come, per esempio, il lancio pubblicitario di alcuni programmi e la rassegna stampa”.

La teste [REDACTED] addetta all'ufficio stampa per la società opponente, ha dichiarato di avere collaborato nel periodo compreso tra il 2009 il 2014 con la dott.ssa [REDACTED] la quale “era la referente dell'ufficio stampa della società opponente, presso il quale lavoravo anch'io e lavorava anche un'altra collega. Ci occupavamo della rassegna stampa, dei comunicati stampa, delle conferenze stampa e la [REDACTED] era il nostro punto di riferimento. La [REDACTED] non aveva un orario di lavoro, si organizzava autonomamente, ma doveva rendere conto della propria attività lavorativa alle varie produzioni o ai vertici aziendali; aveva una propria personale postazione presso gli uffici dell'opponente, che comprendeva computer, telefono e collegamento internet; non so dire se dovesse essere sempre reperibile per accordo con la società opponente, ma sicuramente era continuamente reperibile. Non ho mai visto nessuno impartirle direttive ... Preciso che era la [REDACTED] ad assegnarci i compiti da svolgere e a controllare la nostra attività; io, in quel periodo, ero presente tutti giorni presso gli uffici della società opponente. La [REDACTED] non era presente tutti giorni: alcuni giorni era presente a tempo pieno, altri per due ore, altri giorni non veniva per nulla. Ricordo che, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014, la [REDACTED] svolse la propria attività anche per il festival di Sanremo; in quel periodo era assente dagli uffici della società opponente. Peraltro, era sempre lei ad impartirci le direttive, seppur telefonicamente”.

La teste [REDACTED] ha riferito che “la dottoressa [REDACTED] ha lavorato presso la società opponente, se non sbaglio, fino al 2015 o 2016; si occupava dell'ufficio stampa. Escludo che vi sia stato qualcuno all'interno della società che abbia impartito direttive alla dottoressa [REDACTED] la medesima era libera nello svolgere la propria attività lavorativa senza alcun orario di lavoro predeterminato; non c'era nessuno che controllasse la sua attività, che potesse correggerla o redarguirla. Quest'ultima si occupava di promuovere i nostri programmi con la stampa e teneva i rapporti con i nostri conduttori e presentatori”.

[REDACTED] sentita quale testimone, senza che ne sia stata eccepita l'incapacità a testimoniare, ha riferito: “Ho lavorato in [REDACTED] come responsabile dell'Ufficio stampa, avevo due persone che lavoravano con me, decidevo le strategie di comunicazione, sia per la parte istituzionale ed il management sia per i programmi di intrattenimento e le fiction. Redigevo i comunicati stampa, le cartelle stampa, organizzavo interviste e servizi fotografici, mi coordinavo con gli uffici stampa delle reti RAI, Mediaset, e mi coordinavo con i responsabili degli Uffici stampa dei vari broadcaster. Io mi relazionavo con i responsabili degli



Uffici stampa della holding quando c'erano notizie di carattere multinazionale per il Gruppo [REDACTED]. Avendo tanti programmi da seguire lavoravo molto, non so quantificare in ore o giornate, certamente l'impegno era importante, ma c'era liberta nella organizzazione del mio lavoro, quindi ero io a decidere quanto spesso recarmi in ufficio e per quante ore, non c'era un controllo sulla mia presenza in ufficio. Io lavoravo principalmente per la [REDACTED] essendo il lavoro molto impegnativo e tenendomi occupata tutta la settimana, nel mio contratto mi sembra ci fosse una clausola che vietasse lo svolgimento di lavori incompatibili con la mia attività, quindi io lavoravo nel rispetto di questa clausola e non ho mai lavorato per una società di produzione assimilabile alla [REDACTED]. Ho chiesto a [REDACTED] se potevo lavorare per [REDACTED] e seguire l'ufficio stampa per Sanremo nel 2013-2014. Mi è capitato di lavorare anche la domenica quando necessario per seguire la trasmissione "Che tempo che fa" prodotta da [REDACTED]... Avevo un ufficio presso la sede di [REDACTED] con un computer ed ero reperibile in tanti orari della giornata in quanto è insito nell'attività che svolgevo come responsabile dell'Ufficio stampa che richiede di essere reperibile se accade qualcosa, anche alle 23 di sera. Non c'era bisogno che qualcuno mi chiamasse, intervenivo dove fosse necessario, essendomi richiesto di essere attenta a quello che accadeva per l'azienda. I testi dei comunicati stampa, se comprendevano dichiarazioni istituzionali richiedevano un confronto con i vertici dell'azienda, se avevano ad oggetto altro, ad es. il grande fratello, mi confrontavo sul contenuto con i produttori o gli autori, dovevo far vedere loro i comunicati prima che uscissero. C'erano anche dei comunicati, ad es. sugli ascolti, che, una volta confrontatomi con chi studiava i dati di ascolto, avuto certezza del dato, potevo pubblicare... La costanza del mio lavoro dipendeva dalla mole richiesta dall'azienda, ho lavorato per la [REDACTED] anche mentre mi occupavo di Sanremo, c'erano periodi, come ad agosto, in cui si preparava il Grande Fratello ma c'era meno lavoro, quindi c'erano periodi più leggeri lavorativamente, i periodi di paisa me li sono sempre presa quando potevo a prescindere da [REDACTED]'.

La testimone, inoltre, ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori INPGI nel corso dell'accertamento, le quali sostanzialmente riproducono quanto dichiarato in sede giudiziale.

3.4.1. Alla luce delle sostanzialmente convergenti dichiarazioni dei testimoni si può ritenere che nel periodo dal 2009 al 2014 (così limitato nei limiti della prescrizione quinquennale, avendo la giornalista iniziato a svolgere le sue mansioni sin dal 2000) [REDACTED] a [REDACTED] abbia ricoperto il ruolo di responsabile dell'ufficio stampa della società convenuta, ufficio composto anche da altre due giornaliste.

L'impegno lavorativo della giornalista era costante, anche se non necessariamente giornaliero; la sua presenza nei locali aziendali era assidua, tanto che la stessa aveva una postazione lavorativa a lei dedicata, ma soprattutto era in costante contatto sia con i referenti della società per assolvere le esigenze informative della stessa, sia con le componenti dell'ufficio stampa; [REDACTED] assolveva a tutte le necessità collegate all'ufficio stampa, conformando integralmente la sua prestazione alle esigenze aziendali, tanto che è chiaramente



emerso che la stessa era sempre a disposizione dell'azienda anche nei periodi in cui non era fisicamente presente in ufficio.

L'ampiezza delle prestazioni di [REDACTED], l'intensità della collaborazione con particolare riferimento alla continuità dell'impegno professionale, l'affidamento della responsabilità di un ufficio, la costante presenza presso la sede aziendale con il pieno utilizzo delle strutture aziendali, il ruolo attivo di coordinamento e direzione di altri collaboratori consentono di affermare che la giornalista fosse stabilmente inserita nella struttura aziendale, quale responsabile dell'ufficio stampa, assolvendo integralmente a tutte le esigenze ad esso connesse ed escludendo per converso che la sua prestazione possa essere relegata a mera collaborazione occasionale e sporadica.

In senso opposto, stante le peculiarità del ruolo di giornalista, non hanno rilevanza gli aspetti evidenziati dalla società opponente quali l'assenza di un obbligo di presenza e di orario, godendo la lavoratrice di una certa libertà di movimento, in quanto non incompatibile con l'autonomia decisionale ed organizzativa di cui gode un responsabile di un ufficio stampa pur all'interno di un rapporto di lavoro subordinato: così non porta ad escludere la subordinazione lo svolgimento da parte del ricorrente di altra attività lavorativa (responsabile dell'ufficio stampa per il festival di Sanremo) in quanto, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, non idonea a far venire meno il ruolo di costante direzione dell'ufficio stampa di [REDACTED]. Infatti, i testimoni hanno dichiarato che anche nei periodi (non meglio individuati) in cui la lavoratrice si occupava del festival di Sanremo non veniva meno la direzione dell'ufficio stampa presso [REDACTED] in quanto si manteneva in costante contatto telefonico con le altre giornaliste. Infine, stante il ruolo di responsabile dell'ufficio stampa, l'assenza di direttive specifiche appare del tutto fisiologico, in quanto spettava proprio all'ufficio della ricorrente l'individuazione delle modalità con cui comunicare le attività aziendali; in ogni caso, come evidenziato dalla stessa [REDACTED] la sua attività avveniva sotto la costante direzione dei vertici aziendali, per cui sussiste, pur in assenza di puntuali e specifiche direttive operative, l'esercizio di un potere direttivo proprio del datore di lavoro.

Il godimento di una retribuzione erogata in maniera fissa e continuativa (€ 390.000,00 per 24 mesi suddiviso mensilmente, come risulta dal contratto prodotto dalle parti) conferma il carattere subordinato della prestazione lavorativa, venendo tale retribuzione corrisposta a prescindere dall'effettiva prestazione, segno questo di una continuità della prestazione medesima, in quanto la società faceva continuo e costante affidamento, relativamente a tutte le esigenze connesse all'ufficio stampa, sulla professionalità della giornalista [REDACTED].

3.5. Per quanto riguarda la posizione relativa alla giornalista [REDACTED] per il periodo dal 3 gennaio al 22 aprile 2011, la stessa è stata adibita a svolgere funzioni di carattere giornalistico per la trasmissione "Le invasioni barbariche" prodotta e realizzata da [REDACTED]. Oggetto dell'attività della ricorrente, come risulta dal contratto, è la ricerca e la elaborazione di temi di



attualità giornalistica, sociale e politica, collaborando altresì alla ricerca di materiale audiovisivo da inserire eventualmente all'interno delle puntate del programma.

Come dichiarato dall'interessata in sede di accertamento ispettivo, [REDAZIONE] ha svolto attività di redazione indistintamente dal 1 settembre 2008 fino al 22 aprile 2011, prima in virtù di contratti a termine, poi "con partita IVA", svolgendo prestazioni di natura giornalistica consistente nella realizzazione di servizi informativi televisivi di approfondimento, preparazione e realizzazione di interviste, cura e realizzazione di rubrica di approfondimento, ricerca e selezione di documentazione, di notizie e altro, proposta, selezione e individuazione degli argomenti da trattare, lavorando a tempo pieno e quotidianamente presso la sede aziendale, utilizzando una postazione fissa e materiale e strumenti della società, partecipando alle riunioni di redazione, usufruendo di un compenso fisso, di ferie, permessi, ecc.

La stessa [REDAZIONE] sentita quale teste senza che sia stata eccepita la sua incapacità a testimoniare, ha dichiarato "Io ho lavorato per la società opponente dal 2008 al 2011; lavoravo nella redazione del programma denominato "Le Invasioni Barbariche". Nello svolgimento della mia attività lavorativa, mi occupavo di preparare i contenuti del programma: di preparare una rassegna stampa da sottoporre alla conduttrice, con eventuali spunti di domande da fare agli ospiti; inoltre, mi occupavo delle pre-interviste agli ospiti meno noti e della preparazione di una loro scheda; talvolta, ho svolto anche dei servizi all'esterno. Preciso che questa è stata l'attività lavorativa che ho svolto durante tutto il periodo in cui ho lavorato per l'opponente; negli anni 2010, 2011, mi sono occupata anche di molti contributi video, anche se ho continuato a svolgere pure l'attività redazionale di cui ho già riferito. Preciso che il mio lavoro si è svolto con le medesime modalità, per tutto il periodo: avevo una postazione, munita di scrivania, computer e telefono e svolgevo la mia attività nel rispetto delle direttive che mi venivano impartite dal caporedattore, la signora [REDAZIONE]. Tutti dovevamo partecipare ad almeno un paio di riunioni la settimana; quella del lunedì era la più importante; la [REDAZIONE] come anche gli autori del programma, controllavano costantemente il materiale che avevamo predisposto e ci indicavano se potevamo proseguire nella direzione intrapresa. La [REDAZIONE] quando arrivai, mi venne presentata come caporedattore: costei coordinava tutti noi redattori e svolgeva un'attività di mediazione con gli autori; inoltre, si occupava anche dell'attività redazionale".

Il teste [REDAZIONE], redattore del programma "Le invasioni barbariche" fino al 2008, ha riferito di avere lavorato insieme a [REDAZIONE] precisando che la stessa svolgeva per il programma attività giornalistica e di sapere, in quanto erano amici, che lei ha continuato a lavorare presso il programma.

Premesso che [REDAZIONE], e la circostanza è pacifica, ha lavorato per il programma in questione quale dipendente in virtù di vari contratti a termine che si sono conclusi in data 30 dicembre 2010, considerato, come si dirà tra breve, che tale attività deve essere qualificata quale giornalistica, si può affermare che il rapporto stipulato dalla [REDAZIONE] pochi giorni dopo la cessazione del precedente rapporto di lavoro subordinato abbia avuto ad oggetto le medesime



mansioni, come confermato dalle dichiarazioni rese dalla giornalista in sede ispettiva e giudiziale.

In assenza allora di indicazioni circa lo svolgimento dei due rapporti con modalità differenti, si può agevolmente affermare che il rapporto sviluppatosi a decorrere dal 3 gennaio 2011 si sia svolto con le identiche modalità del precedente rapporto di lavoro subordinato, per cui se fino al 30 dicembre 2010 il rapporto di lavoro era, pacificamente, subordinato, può agevolmente ritenersi subordinato anche il rapporto iniziato immediatamente dopo il 3 gennaio 2011, non essendovi elementi che consentano di affermare l'esistenza di una soluzione di continuità del rapporto.

3.6. In conclusione le contestazioni che avevano ad oggetto l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le giornaliste [REDACTED] e [REDACTED] devono essere rigettate, essendo, invece, emerso che i rapporti di lavoro, nonostante la loro qualificazione giuridica in termini di autonomia, fossero di natura subordinata.

4. Passando alla posizione di [REDACTED] e [REDACTED] (per il periodo fino al 30 dicembre 2010), premesso che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con [REDACTED], l'INPGI fonda la propria pretesa sul presupposto che le dipendenti abbiano in concreto svolto attività di giornalista presso la redazione della trasmissione televisiva "Le invasioni barbariche".

4.1. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (cfr. Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; 22 novembre 2010, n. 23625).

4.2. Si è già dato atto delle dichiarazioni riferite a [REDACTED] rese dal teste [REDACTED] in sede giudiziale e delle dichiarazioni rese dalla stessa [REDACTED] agli ispettori dell'INPGI e in sede processuale, secondo cui la sua attività lavorativa deve essere qualificata come di carattere giornalistico.

A queste dichiarazioni possono essere aggiunte quelle rese da [REDACTED] agli ispettori, la quale ha dichiarato che [REDACTED] era un giornalista che si occupava di svolgere consulenza ai testi, della ideazione e montaggio dei contenuti video; analogamente lo stesso [REDACTED] davanti agli ispettori dell'INPGI ha dichiarato che [REDACTED] faceva parte della redazione del programma, si occupava di ricercare il materiale, scrivere testi, realizzare interviste.



Iattoni ha dichiarato, sia in sede processuale che ispettiva, che [REDAZIONE] era la responsabile della redazione, circostanza confermata dalle dichiarazioni testimoniali della [REDAZIONE]

Infine, [REDAZIONE] ha dichiarato agli ispettori dell'INPGI di avere lavorato presso la redazione giornalistica prima come redattore, occupandosi di rassegne e schede sui personaggi e argomenti di attualità e costume, inviata per servizi video, partecipazione alla stesura di interviste, e poi come capo-redattore, supervisionando e controllando tutti i contenuti redazionali e autoriali, inviata per reportage e servizi, stesura di interviste e rassegne giornalistiche.

4.3. Il contenuto delle attività svolte da [REDAZIONE] e F [REDAZIONE] come univocamente emerso dalle dichiarazioni testimoniali tra loro assolutamente concordi e pienamente confermate dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori INPGI, integra con ogni evidenza attività di natura giornalistica, configurandosi pienamente le caratteristiche sopra riportate: si tratta di una attività finalizzata alla raccolta e all'elaborazione di notizie, alla creazione di contenuti informativi.

Ne consegue che deve ritenersi fondata la pretesa dell'INPGI di versamento dei contributi previdenziali per le due giornaliste.

Non può essere condivisa l'osservazione della società [REDAZIONE] secondo cui il versamento dei contributi previdenziali all'Inps in ogni caso esonererebbe l'azienda dall'ulteriore versamento dei contributi per lo stesso dipendente all'INPGI.

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS (ovvero come nel caso in esame con l'ex Enpals) anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione (cfr. Cass. 5 novembre 2012, n. 18916; 5 giugno 2009, n. 13075; 3 ottobre 2007, n. 20735).

Nella fattispecie in esame non vi sono ragioni per ritenere sussistente un errore scusabile, considerato che il contenuto giornalistico dell'attività lavorativa di Pezzali e Fichera doveva essere certamente conosciuto dal datore di lavoro.

Ne consegue da un lato l'insorgenza di un obbligo contributivo in favore dell'INPGI comprensivo di somme aggiuntive e dall'altro il diritto del datore di lavoro a ripetere quanto indebitamente versato all'Enpals (ora INPS).

5. Devono, infine, essere disattese le contestazioni alla quantificazione dei contributi e delle sanzioni: la prima risulta del tutto generica, la seconda muove dall'errato presupposto che l'istituto previdenziale avrebbe dovuto applicare le sanzioni previste per l'ipotesi della semplice omissione contributiva e non già della più grave evasione.



Ai fini della qualificazione della fattispecie quale evasione in luogo di mera omissione la giurisprudenza ha precisato che *“in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di "evasione contributiva" e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva", che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori faccia presumere l'esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni”* (Cass. 28 agosto 2015, n. 17119; 10 maggio 2010, n. 11261).

Ne deriva che nella fattispecie il mancato versamento dei contributi dipendente da una errata qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro integra la fattispecie dell'evasione contributiva e non la meno grave ipotesi della semplice omissione.

6. L'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

7. La società opponente, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore dell'INPGI delle spese di giudizio liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012 n. 140.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;

condanna [REDACTED] S.p.A. al rimborso in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” dei compensi professionali di avvocato che liquida in complessivi € 9.226,00, di cui 1.203,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 27 settembre 2018

Il giudice
Giovanni Mimmo

